



csac

Università
degli Studi
di Parma
Centro Studi
e Archivio della
Comunicazione

SERVIZIO DI RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE REGOLAMENTO

Normativa di riferimento

Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; allegato A2, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici;

Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare: artt. 2 e 10 sulla definizione di bene culturale; art. 103 sulla gratuità dell'accesso agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio, ricerca; artt. 107 e 108 sulla riproduzione dei beni culturali e i corrispettivi ad essa connessi; art. 122 sulla consultabilità dei documenti conservati dagli archivi storici; art. 126 sulla protezione dei dati personali;

Decreto Ministeriale 20 aprile 2005, n. 18460, Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Legge 9 maggio 1989 n. 168 concernente l'autonomia delle università.

Art. 1 - Riproduzioni

Sono autorizzate le riproduzioni, sia da originale che da archivio digitale, del materiale conservato nelle collezioni dello CSAC dell'Università di Parma, in base alle norme descritte nei seguenti articoli.

Per riproduzione si intende ogni riproduzione parziale, integrale o modificata effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

La riproduzione delle immagini fotografiche è rilasciata nei seguenti formati:

- immagini in forma digitale (tiff e jpg);
- riproduzione a stampa, da positivo o da negativo.

In nessun caso è concesso il noleggio delle immagini, sia positive che negative.

Art. 2 - Richiesta di riproduzione

La richiesta di riproduzione (sia per scopi personali sia per pubblicazione) deve essere formulata compilando l'apposito modulo fornito dalla struttura

e redatto secondo il modello di cui all'Allegato A. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente accetta le prescrizioni del presente regolamento e si impegna ad osservarle.

Art. 3 - Autorizzazione alla riproduzione

La riproduzione è autorizzata dal responsabile della struttura che ha in disponibilità il bene da riprodurre, previa valutazione del bene e del suo stato di conservazione, dei fini e dei modi della riproduzione e fatto salvo il rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e sulla riservatezza dei dati personali o di altri eventuali vincoli giuridici ai quali l'esemplare oggetto di richiesta sia sottoposto nonché di altre eventuali ragioni ostative.

La concessione alla riproduzione in tutti i casi è incedibile, non è rinnovabile e non è noleggiabile.

Art. 4 - Mezzi usati per la riproduzione

Il richiedente è autorizzato, previa la valutazione di cui all'art. 3, alla riproduzione anche con mezzi tecnici propri, previo accordo con il responsabile in merito a tempi, modi e numero delle riproduzioni.

In ogni caso le riproduzioni con mezzi propri sono ammesse solo ai fini di studio e ricerca. Non potranno essere utilizzati dispositivi professionali, flash, lampade, né alcuna altra strumentazione di supporto. Le riprese devono essere eseguite nei località e con le modalità indicate dal referente dello CSAC.

Art. 5 - Costi della riproduzione

I costi delle riproduzioni sono imputati al richiedente e verranno applicati secondo il Tariffario (Allegato B)

Art. 6 - Citazione da inserire nelle riproduzioni

Ogni esemplare riprodotto dovrà essere sempre citato riportando le specifiche dell'opera originale, con la indicazione del fondo di appartenenza attenendosi a quanto indicato dal referente di sezione, e l'indicazione: "CSAC, Università di Parma", con l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. La dicitura sopra indicata deve essere adeguatamente chiara in relazione alle modalità di comunicazione e/o diffusione delle riproduzioni stesse.

In caso di utilizzo di immagini scaricate dagli archivi digitali o dalle pagine web dello CSAC, l'indicazione di concessione dovrà riportare anche l'URL della risorsa utilizzata.

Art. 8 - Obbligo di consegnare copie delle riproduzioni

E' obbligatorio consegnare alla struttura copia delle pubblicazioni che le contengono secondo quanto indicato nella singola autorizzazione. Per le pubblicazioni digitali dovrà essere comunicato il link al sito.

Art. 9 - Responsabilità del richiedente circa l'uso delle riproduzioni

Il richiedente è responsabile dell'uso delle riproduzioni effettuate secondo quanto dichiarato nella richiesta. Le riproduzioni non possono essere ulteriormente riprodotte o cedute a terzi, in alcuna forma o su alcun supporto, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda.

Art. 10 - Riproduzione e diritto d'autore

L'autorizzazione è strettamente limitata alla riproduzione richiesta e non comporta in ogni caso alcun trasferimento di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale spettante all'autore dell'opera. In particolare, qualora la riproduzione sia utilizzata in una pubblicazione, è a carico del richiedente l'onere di accertare con i rispettivi titolari del diritto d'autore se e a quali condizioni egli possa procedere legittimamente alla pubblicazione stessa.

Art. 11 - Casi non previsti

Le richieste di riproduzioni che si riferiscono ad ipotesi non espressamente citate nel presente regolamento saranno oggetto di esame e di accordi caso per caso.